

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 148

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento infrastrutture per il potenziamento della disponibilità idrica comunale nella frazione Piscopio – Comune di Vibo Valentia. Legge Regionale n. 9/2007, art. 33 comma 1.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 20 (venti) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, modificato con Decreto Sindacale n. 9 del 20/04/2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Sig. Francesco Martino (codice fiscale MRT FNC 76T08 F537O), nato a Vibo Valentia (VV), il 08 dicembre 1976 e residente in Arena (VV), contrada Castellina snc, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Titolare dell'impresa individuale Martino Francesco, con

sede legale in Arena (VV), contrada Castellina snc, (partita IVA 02318710791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 07 maggio 2001, con il numero R.E.A. 155710, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 320 del 20 giugno 2011, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Aldo Ferrari, relativo ai lavori di adeguamento infrastrutture per il potenziamento della disponibilità idrica comunale nella frazione Piscopio – Comune di Vibo Valentia, per l'importo complessivo di €. 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), di cui €. 385.355,00 (euro trecentoottantacinquemilatrecentocinquanta cinque/00), per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con contratto rep. n. 21 del 23 maggio 2012, registrato a Vibo Valentia il 29 maggio 2012 al n. 154 serie 1, i lavori anzidetti sono stati affidati all'impresa Deraco Costruzioni srl Unipersonale per l'importo complessivo di €. 251.766,91 (euro duecentocinquantunomilasettecentosessantasei/91), ribasso offerto del 31,1390%;

- che con determinazione dirigenziale n. 77 del 19 febbraio 2014, è stata approvata una perizia di variante che ha comportato una maggiore spesa pari

ad €. 12.334,49 (euro dodicimilatrecentotrentaquattro/49), al netto del ribasso del 31,1390%, oltre IVA al 10%, successivamente contrattualizzata con scrittura privata, rep. n. 40 dell'11 settembre 2014;

- che con determinazione dirigenziale n. 773 del 30 giugno 2016, si è disposta la risoluzione del contratto e successivo atto aggiuntivo, per grave inadempimento della ditta affidataria succitata;

- che si è proceduto ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto migliore offerente;

- che le ditte dalla seconda fino alla quarta classificata hanno comunicato la propria indisponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi;

- che con nota prot. 32883 del 18 luglio 2016, inviata a mezzo pec, è stata interpellata l'impresa Martino Francesco, quinta classificata;

- che la citata impresa ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto indicati, con lo stesso ribasso del 31,139%;

- che sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara e che la documentazione risulta conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione dirigenziale n. 44 del 30 gennaio 2017, rettificata con determinazione n. 109 del 09 febbraio 2017 ed integrata con determinazione dirigenziale n. 550 dell'11 maggio 2017, i lavori di adeguamento infrastrutture per il potenziamento della disponibilità idrica comunale nella frazione Piscopio – Comune di Vibo Valentia, sono stati affidati all'Appaltatore per l'importo complessivo di €. 87.854,81 (euro

ottantasettemilaottococinquantaquattro/81), oltre IVA al 10%, così

suddiviso:

- €. 85.652,16 (euro ottantacinquemilaseicentocinquantadue/16) per lavori al netto del ribasso del 31,139%, sull'importo a base d'asta di €. 124.384,13 (euro centoventiquattromilatrecentoottantaquattro/13);

- €. 2.202,65 (euro duemiladuecentodue/65) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, a seguito di rescissione del contratto d'appalto stipulato con la ditta Deraco Costruzioni srl, al fine di completare l'opera rimasta incompiuta, con determinazione dirigenziale n. 737 del 15 giugno 2017, sono stati approvati i nuovi atti tecnici predisposti dal Direttore dei Lavori, Arch. Aldo Ferrari e vistati dal RUP, geom. Claudio De Pascali, composti dai seguenti elaborati:

- Quadro economico

- Capitolato speciale d'appalto

- Computo metrico

- che la spesa per l'esecuzione dei lavori anzidetti, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. a totale carico della Regione Calabria (legge Reg. n. 8/2007), pos. n. 452759800, risulta registrata alla Missione 09, Programma 04, Titolo 2, Macroaggregato 2, Capitolo 24121, Bilancio 2017 (residui 2008);

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 12 gennaio 2017, l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, comunicava che a carico dell'impresa individuale Martino Francesco e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art.

84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito regolare certificato DURC, rilasciato dall'Ente Previdenziale INPS protocollo n. 6188757, con scadenza 13 luglio 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto ed il nuovo Computo Metrico, ad esso allegati in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Titolare dell'impresa, Sig. Francesco Martino, ha dichiarato, in data 21 marzo 2017, di

non aver ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma

dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di adeguamento infrastrutture per il potenziamento della disponibilità idrica comunale nella frazione Piscopio – Comune di Vibo Valentia.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 87.854,81 (euro ottantasettemilaottococinquantaquattro/81), oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 85.652,16 (euro ottantacinquemilaseicentocinquantadue/16) per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,139%;

- €. 2.202,65 (euro duemiladuecentodue/65) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP

E46B08000080002 e il codice CIG 0557501061 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

- CREDITO COOPERATIVO SAN CALOGERO – MAIERATO (VV)

CODICE IBAN: IT91K0888742890000000401307

I soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato, sono i sigg.:

- Francesco Martino, nato a Vibo Valentia (VV), il 08 dicembre 1976 e residente in Arena (VV), contrada Castellina snc (codice fiscale MRT FNC 76T08 F537O);

- Maria Grazia Maiuolo, nata a Vibo Valentia (VV) il 23 agosto 1977 e residente in Arena (VV), contrada Castellina snc (C.F.: MLA MGR 77M63 F537L); giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 19 giugno 2017.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, n. 737 del 15 giugno 2017 e secondo quanto riportato nel nuovo Computo Metrico entrambi allegati al presente contratto in formato digitale.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni,

le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Anticipazione.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., corrisponderà all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

ARTICOLO 10: Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dall'art. 16 del nuovo Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 30.000,00 (euro trentamila/00).

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 13: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di €. 26.125,00 (euro ventiseimilacentocinquante/00), a mezzo polizza fidejussoria n. N895/00A0646039, rilasciata in Airola (BN), in data 17 marzo 2017, dalla compagnia GROUPAMA Assicurazioni S.p.A..

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, prevista dall'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008 n. SC 15-3743, rilasciata in data 14 maggio

2015, data di prima emissione, con scadenza in data 13 maggio 2018, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 14: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa RCT/RCO n. 0571800035060, rilasciata dalla Retailpiù Impresa – Gruppo Unipol – fondiaria SAI S.p.A. – Agenzia di Vibo Valentia, con decorrenza 23 gennaio 2014 e scadenza 23 gennaio 2019, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi, con un massimale “unico” per sinistro di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, con un massimale per sinistro di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e con un limite di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per persona danneggiata.

ARTICOLO 15: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del

decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale di Arena (VV) contrada Castellina snc - cell. 333.5083345 – mail: francomartino1976@libero.it -

ARTICOLO 18: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 19: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 20: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al nuovo Capitolato Speciale d'Appalto ed al nuovo Computo Metrico, allegati al presente atto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Francesco Martino**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**